

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa)

Articolo 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

Articolo 2 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

Articolo 3 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

Articolo 4 entrata in vigore

Articolo 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa) il numero: <<1,25>> è sostituito dal seguente: <<3>>.

Articolo 2 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015, è sostituito dal seguente:

<<1. I proprietari di boschi, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, presentano all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione dei premi contenente i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dell'Ispettorato; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.>>.

Articolo 3 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 74/2015, le parole: <<lo IAF>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Ispettorato>>.

Articolo 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE